



**C O M U N E D I S E U I**

**P R O V I N C I A D ' O G L I A S T R A**

---

**Via Della Sapienza n. 38**

**08037 Seui (OG)**

0782 54611/539128 - fax 0782 54363 - 0782 539163/ - email: [anagrafe@comune.seui.og.it](mailto:anagrafe@comune.seui.og.it)

P. IVA 00155310915

## **REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 35 DEL 14.09.2011**

## **ART. 1 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione dei lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm..
2. L'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento degli operatori economici.
3. Il presente regolamento non si applica all'acquisizione di beni e servizi in quanto disciplinati dalla specifica normativa di settore.

## **ART. 2 – FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA**

1. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di lavori è ammesso in relazione ai limiti di importo e alle tipologie di opere indicati ai successivi articoli 3 e 4 del presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori in economia può essere effettuata in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. Nella prima ipotesi, i lavori sono realizzati sotto la direzione del responsabile del procedimento mediante operai e personale dipendente dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprietà della stessa Amministrazione o appositamente noleggiati secondo le esigenze. Nella seconda ipotesi, la realizzazione avviene mediante affidamento dei lavori a terzi.
3. È consentita la realizzazione con il sistema misto quando motivi tecnici rendono necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo.

## **ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Le acquisizioni in economia di lavori sono consentite, in via generale, fino ai seguenti importi:
  - per lavori assunti in amministrazione diretta: fino ad € 50.000,00;
  - per lavori da eseguire mediante cottimo fiduciario: da un importo minimo di € 40.000,00 e fino ad un importo massimo di € 200.000,00;
  - per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00: è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.
3. Nessun lavoro di importo superiore alle predette soglie di valore può subire un frazionamento artificioso finalizzato a ricondurre l'esecuzione alla disciplina contenuta all'art. 125 del d.lgs. 163/2006.
4. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal Programma degli investimenti o dal Piano esecutivo di gestione (PEG), nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del Procedimento.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

**1.** Possono essere eseguiti in economia i seguenti lavori riconducibili alla ordinaria attività istituzionale dell'Amministrazione ed individuati nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006:

- manutenzione di opere o di impianti;
- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- riparazione delle strade comunali e delle loro pertinenze per ristabilire la regolare viabilità e quant'altro necessario per garantire la sicurezza;
- ripristino della funzionalità idraulica di rii e canali;
- manutenzione delle strade mediante rappezzi dei tronchi asfaltati o bituminati, espurgo delle cunette e dei condotti, sistemazione delle banchine, regolazione delle scarpate;
- manutenzione di giardini, viali, piazze pubbliche, elementi di arredo urbano e parchi giochi;
- lavori necessari per la compilazione di progetti;
- interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- manutenzione degli impianti tecnologici, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
- lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze in uso all'Amministrazione o presi in locazione nei casi in cui tali spese siano a carico del locatario;
- manutenzione del cimitero e degli impianti sportivi;
- lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze prodotte dalle Autorità o dai Responsabili competenti;
- per lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- per il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- per lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze prodotte dalle Autorità o dai Responsabili competenti;

**2.** Possono, inoltre, essere eseguiti in economia, ai sensi dell'art. 204, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, entro il limite di spesa di 300.000 Euro, iva esclusa, i lavori concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

### **ART. 5 – PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE**

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d.lgs. 163/2006, l'Amministrazione allega al programma annuale l'elenco dei lavori « prevedibili » da realizzarsi in economia.
2. L'Amministrazione potrà individuare, sempre in sede di programma annuale, un apposito stanziamento per i lavori « non prevedibili » da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.
3. Per esigenze imprevedute, non dovute ad errori od omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, detti lavori possono essere comunque autorizzati dall'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti degli importi in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per impreveduti o utilizzando le eventuali economie derivanti dal ribasso d'asta.

### **ART. 6 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA**

1. L'Amministrazione individua, in conformità alla natura e alla tipologia di lavori in economia ricompresi nell'apposito elenco, un responsabile del procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
2. È facoltà dell'Amministrazione individuare un responsabile del procedimento per l'esecuzione di tutti i lavori « non prevedibili », al quale competerà la procedura di autorizzazione e di esecuzione.

### **ART. 7 – AFFIDAMENTO DIRETTO**

Per l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006.

### **ART. 8 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando i lavori vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.
2. Egli provvede, altresì, all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

## **ART. 9 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è disposto con provvedimento del responsabile del procedimento avente valore di determinazione a contrarre.

2. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato se sussistono soggetti idonei, ovvero tramite gli elenchi di operatori economici appositamente predisposti dall'Amministrazione.

3. L'impresa alla quale è stata affidata l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e possedere inoltre adeguata qualificazione, ai sensi dell'art. 61, comma 4, e dell'allegato A del d.P.R. 207/2010, nelle classifiche e nelle categorie prescritte per prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

4. Agli elenchi predisposti dall'Amministrazione possono essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta e sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza annuale.

5. Gli operatori economici individuati ai sensi del comma 2 sono contemporaneamente invitati a presentare offerta, con lettera di invito trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno o, in caso d'urgenza, mediante fax.

6. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- oggetto e natura dei lavori;
- descrizione delle lavorazioni e modalità di esecuzione;
- luogo di esecuzione dei lavori;
- l'importo massimo previsto dei lavori al netto dell'IVA, i termini e le modalità di pagamento;
- le garanzie richieste;
- l'importo delle penali (da determinare nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 145 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) ;
- le ipotesi di grave inadempimento;
- i requisiti soggettivi richiesti all'esecutore;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
- la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta;
- l'obbligo per l'impresa partecipante di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- il periodo di validità dell'offerta;

**7.** Nelle ipotesi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei lavori, sarà predisposto un capitolato tecnico da allegare alla lettera di invito.

**8.** Nella determinazione dell'importo dei lavori, il responsabile del procedimento si avvale del prezzario aggiornato dell'Amministrazione, nonché di eventuali prezzari di riferimento.

**9.** Le offerte degli operatori economici devono pervenire in busta chiusa, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza.

**10.** Le buste contenenti le offerte sono aperte dal responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti, di cui uno con funzioni di verbalizzante. Le offerte sono controfirmate dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.

**11.** La scelta del contraente avviene in base ad uno dei seguenti criteri:

- a favore del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- a favore del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- a favore del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura dei lavori, quali ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione, devono essere indicati nella lettera di invito.

**12.** L'affidamento mediante cottimo è disposto con determina del responsabile del procedimento.

**13.** La determina di affidamento dei lavori deve contenere almeno i seguenti elementi:

- la specifica attestazione del rispetto delle condizioni e delle norme richiamate nel presente regolamento, nonché eventualmente la puntuale motivazione circa eventuali deroghe al principio di rotazione di cui al comma 1;

- le condizioni di esecuzione dei lavori, il relativo prezzo, le modalità di pagamento, l'indicazione della documentazione da presentare, l'indicazione dell'importo delle penali in caso di inadempienza, la previsione in ordine alla facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di provvedere anche direttamente all'esecuzione di tutti o di parte dei lavori a spese del soggetto affidatario, salvo comunque l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e salvo il potere di risoluzione del contratto, l'obbligo per l'operatore economico di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

- l'attestazione che sui prezzi di esecuzione dei lavori è stato formulato il giudizio di congruità da parte del responsabile del procedimento.

## **ART. 10 - AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE**

1. Il responsabile del procedimento individua l'operatore economico da interpellare con il criterio della rotazione con scorrimento sistematico, seguendo l'ordine costituito dalla data di iscrizione all'albo fornitori lavori, in relazione alla categoria delle lavorazioni da appaltare e tenendo presente la data di affidamento dell'ultimo lavoro.
2. La richiesta di esecuzione dei lavori deve contenere un termine non superiore a giorni 10 per l'accettazione da parte dell'operatore economico e un termine non superiore a giorni 10 da detta accettazione per l'inizio delle lavorazioni.
3. Qualora l'operatore economico interpellato non accetti l'esecuzione dei lavori, si potrà procedere all'individuazione della successiva impresa iscritta e così via fino ad esaurimento dell'elenco.

## **ART. 11 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COTTIMO**

1. Per importi inferiori ad € 10.000,00 secondo gli usi del commercio, specificando le modalità e le condizioni dell'affidamento, tramite scambio di corrispondenza. La lettera d'ordine dovrà essere restituita sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria;
2. Per importi inferiori che vanno da € 10.000,00 ad € 40.000,00 e nei casi in cui le prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, i contratti possono essere stipulati mediante scrittura privata semplice;
3. I contratti eccedenti € 40.000,00 IVA esclusa, sono stipulati in forma pubblica amministrativa oppure per scrittura privata autenticata.

## **ART. 12 – PUBBLICITÀ'**

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente e sull'albo pretorio dell'Amministrazione.

## **ART. 13 – CONTRATTO APERTO**

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 6 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
  - a. l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
  - b. il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.
3. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento con gara.

#### **Art. 14 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 228/2001, gli operatori economici possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare i limiti di importo stabiliti negli articoli precedenti.

#### **Art. 15 – LAVORI D'URGENZA**

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 6. Al verbale stesso segue prontamente, entro 30 giorni, la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria nonché la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

#### **Art. 16 – LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile di cui all'articolo 6, nel momento in cui prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 12, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile di cui all'articolo 6.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'organo competente dell'Amministrazione comunale che provvede all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.
5. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il termine.

**Art. 17 - INTERVENTI D'URGENZA O LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL  
SINDACO**

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 12 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 13 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 7, 12 e 13, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del settore di cui all'articolo 6 provvede tempestivamente, entro 30 (trenta) giorni, alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

**Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.